



TRIBUNALE DI FROSINONE

Disposizione n. 97 /2026

Prot. n. 214/26

Frosinone, 5 maggio 2026

*Responsabile Cancelleria Crisi di Impresa e
personale addetto*

*All'Ordine degli Avvocati
di Frosinone*

*All'Organismo di Composizione della Crisi c/o
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Frosinone*

*All'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili*

*e p.c.
Giudici dell'esecuzione
Responsabili Cancellerie civili*

Oggetto: Contributo Unificato nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.

Vista la nota in allegato del Ministero della Giustizia DAG del 8/10/25 n.187516.U, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I, Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile;

Visti i successivi chiarimenti ministeriali intervenuti, con nota prot. n. 56813 del 17.03.2026, e preso atto del contenuto della nota n. 247756 del 7.12.2022 della medesima articolazione ministeriale (entrambe in allegato);

Rilevato che con dette note nella trattazione del quesito riguardante il contributo unificato dovuto nell'ipotesi di ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed alla liquidazione contenente una domanda principale ed altra subordinata, è stato affermato che il procedimento unitario disciplinato nel Titolo III del Codice della Crisi - ad eccezione che per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore delineata, dagli artt. 67 e ss. (Sez. II e III, Capo II) del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2029 - non può essere parificato ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., con la conseguenza che il contributo unificato è dovuto, non in misura fissa ex art. art. 13, comma 1, lett. b), del D.p.r. n. 115/2002, ma, in base ai principi generali stabiliti da tale decreto, **in ammontare commisurato al valore della causa, determinato ai sensi del codice di procedura civile**, vale a dire sommando le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona;

Considerato che, con specifico riferimento al quesito proposto, la citata nota ministeriale ha altresì e



conseguentemente affermato che, nel caso in cui la domanda del ricorrente richieda l'attivazione di più strumenti, uno subordinato all'altro, il contributo unificato deve essere determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c., e quindi sommando tra loro il valore delle rispettive domande secondo la dichiarazione resa dalla parte nell'atto introduttivo;

Si Comunica

che nell'ipotesi in cui con un medesimo ricorso la parte chieda l'attivazione di più strumenti di risoluzione della crisi/liquidazione, uno subordinato all'altro, il contributo unificato dovuto debba essere determinato sommando tra loro il valore delle rispettive domande;

che i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza - concordato preventivo e concordato semplificato, ed alla liquidazione giudiziale - devono essere considerati procedimenti ordinari e pertanto scontano il pagamento del contributo unificato non in maniera fissa (essendo preclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. b) del DPR 115/02), ma nell'ammontare **commisurato al "valore della causa"** che come indicato nella nota ministeriale *"viene determinato richiamando i principi fissati dal codice di procedura civile, vale a dire sommando le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona"*;

che i ricorsi introduttivi dei predetti procedimenti dovranno **obbligatoriamente** contenere la dichiarazione di valore della controversia ed il pagamento del contributo unificato sarà commisurato al valore della causa dichiarato, secondo quanto disposto dal medesimo art. 13 T.U.; **in caso di omissione della dichiarazione** l'ufficio dovrà applicare, ex art. 13, comma 6, T.U. cit., il valore massimo previsto dal comma 1, lettera g) dello stesso articolo;

Si precisa che la disposizione sopra indicata dovrà applicarsi anche ai procedimenti del CCII che sono previsti dagli artt. 74 e ss. (*concordato minore*), 268 e ss. (*liquidazione controllata*) — procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento/liquidazione controllata del sovraindebitato -, nonché dagli artt. 297 e ss. (*accertamento dello stato anteriore e/o successivo alla liquidazione coatta amministrativa*).

Per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt. 67 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il contributo unificato va percepito in misura fissa per euro 98,00, come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b) del DPR 115/02, per i processi camerali e di volontaria, oltre l'importo forfettario di 27,00 euro (di cui all'art. 30 del medesimo Testo Unico) sulla base delle indicazioni ministeriali contenute nella nota prot. n. 247756 del 7.12.2022 e della nota prot. n. 56813 del 17.03.2026. Con tale ultima nota è stato infine precisato che il contributo unificato in misura fissa può essere percepito solo laddove il Codice della crisi e dell'insolvenza richiami in maniera espressa la procedura di cui all'art. 737 c.p.c. o sia possibile configurare il procedimento come rientrante nell'alveo della volontaria giurisdizione.

Si provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ufficio.

Il Presidente del Tribunale
Marcello Buscema



Il Dirigente Amministrativo
Nicola Valentino





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Venezia

Oggetto: contributo unificato per i procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Rif. prot. DAG n. 41995.E del 26.02.2026

Con nota prot. 4194.U del 26.02.2026, codesto Presidente ha chiesto di chiarire “*se il contributo unificato per i procedimenti con cui viene azionato un singolo strumento di composizione della crisi dell'impresa debba essere calcolato in base al valore della domanda ovvero in misura pari a quella prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b), DPR n. 115/2002, trattandosi nel caso specifico di procedimento in camera di consiglio*”.

Codesto Presidente rappresenta che secondo alcuni uffici giudiziari “*solo nel caso di procedimento unitario, con cui si attivano diversi strumenti di soluzione della crisi, il calcolo del contributo unificato vada effettuato sulla base del valore delle domande, mentre in caso di attivazione di un solo strumento vada pagato il contributo previsto per i procedimenti in camera di consiglio*”.

Inoltre, nel quesito si evidenzia che a sostegno del pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio e volontaria giurisdizione dall'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, “*un difensore ha citato una risposta formulata sempre da codesta Direzione Generale il 15/12/2022 e pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia nella sezione Filo Diretto, nella quale si afferma che per i procedimenti ex art. 67 D.lgs. n. 14/2019 è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista per i procedimenti camerali*”.

Codesto Presidente ritiene invece che “*sotto il profilo procedurale la natura di un procedimento con cui viene attivato un solo strumento di composizione della crisi dell'impresa non possa essere diversa da quella di un procedimento unitario con cui vengono attivati, peraltro in via alternativa, più strumenti di composizione della crisi. Non si ritiene inoltre applicabile per analogia il contenuto del provvedimento del 15/12/2022, in quanto riferentesi ad una particolare tipologia di procedimento (ristrutturazione dei debiti del consumatore), che viene definita chiaramente come non contenziosa*”.

Ciò posto, questa Direzione generale ritiene di condividere l'interpretazione di codesto Presidente, precisando che il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma

1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 è applicabile, oltre che per i processi di valore superiore a 1.100 euro e fino a 5.200, “per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i procedimenti contenziosi di cui all'articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice”.

Di conseguenza, solo ove il codice della crisi e dell'insolvenza richiami espressamente la procedura di cui all'art. 737 c.p.c. o sia possibile configurare il procedimento come rientrante nell'alveo della volontaria giurisdizione, il contributo unificato sarà quello previsto dall'13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Sabrina Mostarda

sabrina
mostarda
17.03.2026
12:34:02
GMT+01:00





Corte di Appello di Venezia
Segreteria Affari Generali

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale per gli affari interni
Ufficio I
Roma

Oggetto: pagamento contributo unificato per i procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Con nota n. 08/10/2025.0187516.U (allegato 1) codesta Direzione Generale ha risposto ad un quesito proposto da questa stessa Corte, inerente le modalità di calcolo del contributo unificato nei procedimenti unitari di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Nella risposta si afferma tra l'altro che: *"Sebbene la relazione al codice riconduca il procedimento unitario nell'alveo del procedimento camerale, questa Direzione generale ritiene che non possa essere parificato ai procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e ss. del c.p.c.. Si tratta, infatti, di un procedimento ben regolato dalla legge nei suoi passaggi fondamentali; in particolare gli artt. 40 e 41 CCII, tratteggiano un procedimento del tutto peculiare e, lungi dal contenere alcuna allusione, implicita o esplicita, ai procedimenti "in camera di consiglio", né rinvio ad alcuna delle norme di cui si compone il Capo IV, Titolo II, Libro IV del codice di rito (artt. 737-742-bis c.p.c.), veicolano una disciplina completa e autosufficiente dell'intero procedimento, regolamentando le singole fasi nelle quali esso è destinato ad articolarsi."*

Sulla base di tali affermazioni alcuni Uffici del Distretto hanno ritenuto che anche nel caso in cui venga proposto un solo strumento di regolazione della crisi dell'impresa, tra quelli previsti dal decreto legislativo n. 14/2019, il procedimento che si instaura determini il pagamento del contributo unificato determinato in base al valore della domanda e non nella misura prevista per i procedimenti di natura camerale (art. 13, comma 1 let. b DPR n. 115/2002). Altri Uffici ritengono invece che solo nel caso di procedimento unitario, con cui si attivano diversi strumenti di soluzione della crisi, il calcolo del contributo unificato vada effettuato sulla base del valore delle domande, mentre in caso di attivazione di un solo strumento vada pagato il contributo previsto per i procedimenti in camera di consiglio.

A tal proposito un difensore ha citato una risposta formulata sempre da codesta Direzione Generale il 15/12/2022 e pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia nella sezione Filo Diretto (allegato 2), nella quale si afferma che per i procedimenti ex art. 67 D.lgs. n. 14/2019 è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista per i procedimenti camerale.



Questa Corte ritiene che sotto il profilo procedurale la natura di un procedimento con cui viene attivato un solo strumento di composizione della crisi dell'impresa non possa essere diversa da quella di un procedimento unitario con cui vengono attivati, peraltro in via alternativa, più strumenti di composizione della crisi. Non si ritiene inoltre applicabile per analogia il contenuto del provvedimento del 15/12/2022, in quanto riferentesi ad una particolare tipologia di procedimento (ristrutturazione dei debiti del consumatore), che viene definita chiaramente come non contenziosa. Viceversa nella risposta a quesito di questa Corte del 2025 viene proprio indicata come contenziosa la natura dei procedimenti di attivazione degli strumenti di composizione della crisi dell'impresa.

In conclusione, si chiede di voler precisare se il contributo unificato per i procedimenti con cui viene azionato un singolo strumento di composizione della crisi dell'impresa debba essere calcolato in base al valore della domanda ovvero in misura pari a quella prevista dall'art. 13, comma 1 lett. b DPR n. 115/2002, trattandosi nel caso specifico di procedimento in camera di consiglio.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si pongono cordiali saluti.

Il Dirigente amministrativo
Luigi Franceschetti

La Presidente reggente
Rita Rigoni



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Venezia

Alla Direzione generale per i sistemi applicativi

Oggetto: quesito concernente il pagamento del contributo unificato nei procedimenti unitari di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Rif. prot. DAG n 237722.E del 20.11.2024

Con nota prot. 22819.U del 20.11.2024 (~~allegato 1~~), codesto Presidente ha chiesto di chiarire *“quali siano le corrette modalità per l'iscrizione a ruolo di un ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e della liquidazione giudiziaria nell'ipotesi in cui la domanda del ricorrente richieda l'attivazione di più strumenti, uno subordinato all'altro”*.

In particolare, codesta Corte chiede *“se nel sistema ministeriale SIECIC- procedure concorsuali, vada aperto il solo procedimento relativo alla domanda principale con conseguente riscossione di un solo contributo unificato, riservando l'apertura del secondo (e la riscossione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) all'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ovvero debbano sin dall'origine essere aperti due subprocedimenti, uno per la domanda principale e uno per la subordinata, con versamento di due contributi unificati”*.

Dalle verifiche svolte da codesta Corte presso gli uffici giudiziari del distretto è emerso che la prassi maggioritaria consiste nell'iscrivere a ruolo generale il procedimento principale per il quale viene richiesto il relativo contributo unificato; in caso di rigetto della domanda principale, l'ufficio apre un sub-procedimento avente ad oggetto la domanda subordinata senza percepire un nuovo contributo unificato.

Codesto Presidente condivide tale modalità operativa e rimette il quesito a questa Direzione generale evidenziando che *“il sistema SIECIC non permette l'iscrizione a ruolo di due procedimenti aventi il medesimo ricorso”*.

Ciò posto per rispondere al quesito in oggetto si osserva quanto segue.

In via preliminare si rimanda alla competente Direzione generale per i sistemi applicativi ogni valutazione in merito a problematiche riscontrate dall'ufficio in ordine all'utilizzo e alla funzionalità dell'applicativo SIECIC.

Ad ogni modo questa Direzione generale è dell'avviso che non si possano aprire, al momento dell'iscrizione a ruolo, diversi procedimenti corrispondenti alle diverse domande formulate nel ricorso e ciò proprio in considerazione del principio della trattazione unitaria delle domande sancito dall'articolo 7 del Codice della crisi e

dell'insolvenza; sarà comunque l'articolazione ministeriale a ciò preposta a risolvere eventuali problemi connessi agli eventi del procedimento e alla definizione delle diverse domande proposte nel ricorso introduttivo.

Per quanto concerne invece gli aspetti connessi al pagamento del contributo unificato per i procedimenti in cui venga proposta sia una domanda per la risoluzione negoziale della crisi sia, in subordine, una domanda di liquidazione, si osserva che l'art. 7, comma 1, del CCII, d.lgs. n. 14 del 2019, dispone che "Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41".

Il secondo comma del medesimo articolo dispone che "Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata..." mentre il terzo ed ultimo comma prevede che "Fermo le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2".

Il procedimento unitario si snoda secondo le modalità, i tempi e le decadenze fissati dagli articoli 40 e 41 del CCII; si tratta, secondo la relazione illustrativa al d.lgs. n. 14 del 2019, di un procedimento *"che ha carattere sommario e camerale"*, strutturato sulla falsariga dell'art. 15 della legge fallimentare che si articolava in modo da variare a seconda del tipo di "strumento" attivato con la domanda.

Come evidenziato in dottrina¹ *"il modello processuale è monofasico e il provvedimento conclusivo è condizionato dal petitum del ricorso dei soggetti legittimati ad agire, ex art. 37 CCII, e dei ricorsi proposti ai sensi degli artt. 67 e ss. (ristrutturazione dei debiti del consumatore), 74 e ss. (concordato minore), 268 e ss. (liquidazione controllata), 298 e ss. (dichiarazione di insolvenza degli imprenditori commerciali non soggetti a l.c.a.)"*.

L'unitarietà del procedimento determina un necessario coordinamento tra le diverse domande proposte sulla base del principio fondamentale sancito dal citato articolo 7 secondo cui il tribunale esamina in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata.

Sebbene la relazione al codice riconduca il procedimento unitario nell'alveo del procedimento camerale, **questa Direzione generale ritiene che non possa essere parificato ai procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e ss. del c.p.c.**

Si tratta, infatti, di un procedimento ben regolato dalla legge nei suoi passaggi fondamentali; in particolare gli artt. 40 e 41 CCII, tratteggiano un procedimento del tutto peculiare e, lungi dal contenere alcuna allusione, implicita o esplicita, ai procedimenti "in camera di consiglio", né rinvio ad alcuna delle norme di cui si compone il Capo IV, Titolo II, Libro IV del codice di rito (artt. 737-742-bis c.p.c.), veicolano una disciplina completa e autosufficiente dell'intero procedimento, regolamentando le singole fasi nelle quali esso è destinato ad articolarsi.

¹ V. *"Il Procedimento (tendenzialmente) unitario disegnato dagli artt. 40 e ss. c.c.i.i. dalla disciplina dei principi processuali alla domanda di apertura"* - in Giustiziavivile.com

L'art. 40 cit. disegna in definitiva un sistema che, in netta contrapposizione con lo scarso modello processuale di cui agli art. 737 ss. c.p.c. (v. in particolare l'art. 738 c.p.c.), si snoda attraverso la rigida definizione delle fasi processuali, la descrizione delle facoltà delle parti e l'indicazione dei termini entro i quali esse debbono essere esercitate (art. 40 commi 9 e 10); l'articolo reca inoltre minuziose indicazioni circa il contenuto degli atti introduttivi, le notifiche e in merito alle produzioni documentali che incombono sul debitore.

L'articolo 41 prevede poi che nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale, con decreto, convochi le parti e fissi un termine per la presentazione di memorie e può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti, nel qual caso il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio; il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

La stessa fase istruttoria è condizionata dal tipo di procedura richiesta, la cui disciplina si rinviene negli articoli 42 e ss. del CCII.

D'altro canto, che non si tratti di procedimento in camera di consiglio secondo la disciplina contenuta nel codice di procedura civile si ricava anche dalla circostanza che per specifiche istanze o reclami (come ad esempio art. 22, comma 2 e art. 50, comma 2, art. 78, comma 1, CCII), il codice abbia espressamente rinviato agli artt. 737 e 738 del c.p.c., rinvio che, come detto, non si ritrova invece nella descrizione del procedimento unitario di cui all'art. 7, 40 e 41 del codice della crisi e dell'insolvenza.

Sulla base di tali argomentazioni e per quanto attiene alla determinazione del contributo unificato da applicare al procedimento unitario con il quale il ricorrente richieda l'attivazione di più strumenti, uno subordinato all'altro, deve ritenersi, dunque, esclusa la possibilità di applicare il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002, riferibile, tra gli altri, ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.

Ciò posto, per la determinazione del contributo unificato occorre rifarsi ai principi generali fissati dal d.P.R. n. 115 del 2002, in forza dei quali il contributo unificato va versato al momento della proposizione della domanda (artt. 8, 9 e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002), nell'ammontare commisurato al "valore della causa" che viene determinato richiamando i principi fissati dal codice di procedura civile vale a dire sommando "le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona".

Infatti, così come previsto dall'art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il valore dei processi è determinato ai sensi del codice di procedura civile, vale a dire secondo il criterio fissato dall'art. 10 del c.p.c., in virtù del quale le domande proposte nello stesso processo si sommano tra loro.

D'altro canto, se è vero che la verifica sull'esatto versamento del contributo unificato spetta al funzionario dell'ufficio secondo i principi fissati dall'articolo 15 del teso unico sulle spese di giustizia, il personale di cancelleria non è tenuto a compiere valutazioni su questioni processuali o di merito né può ipotizzare quale sarà il corso della procedura e la trattazione delle relative domande.

La cancelleria non può valutare, al momento del deposito del ricorso, l'esito della domanda negoziale di composizione della crisi, vale a dire se sarà accolta dal magistrato o invece rigettata, con conseguente disamina della domanda subordinata liquidatoria.

Sulla base di quanto fin qui precisato, deve ritenersi che nel caso in cui con il medesimo ricorso si chieda l'attivazione di più strumenti di risoluzione della crisi, uno subordinato all'altro, il contributo unificato debba essere determinato sommando tra loro il valore delle rispettive domande secondo la dichiarazione resa dalla parte nell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



GIOVANNI
MIMMO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
08.10.2025
08:22:16
GMT+01:00

Contributo unificato - Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, artt. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 – determinazione del contributo unificato - Rif. prot. DAG n.247756.E del 7.12.2022

provvedimento 15 dicembre 2022

Per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt.67 e ss. del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n.14/2019, è dovuto il contributo unificato previsto, nella misura fissa di € 98,00, dall'art.13, comma 1 lett. b) d.P.R. n.115/2002, per i processi camerali e di volontaria giurisdizione. È altresì dovuto l'importo forfettario di cui all'art.30 del medesimo Testo unico.

Struttura di riferimento

- Direzione degli affari interni

Provvedimento 15 dicembre 2022 - Risposta a quesito posto sul canale filo diretto dal Presidente del Tribunale ordinario di Trapani - procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, artt.67 e ss. d.lgs. n.14/2019 – determinazione del contributo unificato

**Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile**

Al sig. Presidente del Tribunale di Trapani
e, p.c.,

Al sig. Presidente della Corte di appello di Palermo

Oggetto: risposta a quesito posto sul canale filo diretto dal Presidente del Tribunale ordinario di Trapani - procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, artt.67

e ss. d.lgs. n.14/2019 – determinazione del contributo unificato - Rif. prot. DAG n.247756.E del 7.12.2022

Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG n. 247756.E del 7.12.2022, il Presidente del Tribunale di Trapani ha formulato un quesito relativo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal nuovo Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII) di cui al d.lgs. n.14/2019.

Ha chiesto, in particolare, quale sia l'importo del contributo unificato da versare nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt.67 e ss. del CCII, allegando la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti emessa dal Tribunale di Trapani - Ufficio Crisi di Impresa e Sovraindebitamento.

Per rispondere al quesito in esame, occorre premettere che il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, d'ora in poi brevemente TUSG), dopo aver previsto il generale obbligo di versamento del contributo unificato per "la procedura concorsuale" (art. 9), ne indica l'ammontare **unicamente** "per la procedura fallimentare", tale per intesa quella originata "dalla sentenza dichiarativa di fallimento", fino "alla chiusura" del fallimento (art. 13, comma 5[°]). Tale disposizione (determinativa del quantum) non è, pertanto, applicabile alla particolare procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in esame, trattandosi di norma fiscale, e oltretutto speciale, non invocabile fuori dei casi in essa espressamente previsti e considerati.

Pertanto, posto che il TUSG non risulta essere stato aggiornato considerando le diverse procedure concorsuali introdotte, per la soluzione della crisi da indebitamento, dapprima dalla l. 27 gennaio 2012, n.3, quindi da diversi interventi di novellazione della legge fallimentare, ora dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, deve concludersi che il contributo unificato dovuto per la procedura in esame debba determinarsi attingendo ai principi generali fissati dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Tale norma, oltre a prescrivere il pagamento del contributo unificato in misura fissa per alcune materie espressamente indicate (tra cui, come detto, non è contemplato il

piano di ristrutturazione del consumatore), ai fini della sua determinazione individua essenzialmente due criteri, basati rispettivamente **sul valore del processo e sulla natura del procedimento azionato**.

Alla luce delle peculiarità e delle finalità del procedimento di omologazione descritto dagli artt. 67-70 CCII, questa Direzione ritiene che, nel caso di specie, il contributo dovuto debba essere determinato facendo ricorso all'art.13, comma 1 lett. b), d.P.R. n.115/2002, ossia nella misura fissa di € 98,00, sulla scorta di quanto appresso considerato.

Sotto il profilo formale, si rileva innanzitutto che la procedura di omologa attivata dal consumatore, per il tramite dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, sostanzialmente rinnova le previsioni dell'art. 12-bis, legge 27 gennaio 2012, n. 3, in tema di procedimento di omologazione del piano del consumatore: tale procedimento, a termini del combinato disposto art. 12-bis, comma 5, e art. 12, comma 2, terzo periodo, legge n. 3/2012, avrebbe dovuto condursi secondo "gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile", in quanto compatibili.

La struttura procedimentale particolarmente snella, già delineata dal precursore normativo di cui alla legge n. 3/2012, risulta ulteriormente deformalizzata nel testo del CCII, giacché l'art. 70 del Codice neppure prescrive che il tribunale (in composizione monocratica), fissi (necessariamente) udienza innanzi a sé, né contempla una costituzione in giudizio propriamente detta, dei creditori eventualmente controinteressati. Piuttosto, il contraddittorio (in senso lato) con i creditori si svolge, in prima battuta, in sede stragiudiziale, a cura dell'OCC (art. 67, comma 1); è d'altronde tale Organismo (ovvero, in mancanza, il professionista nominato dal Presidente del tribunale) che è legittimato a presentare la domanda di omologazione, non già il consumatore (art. 68, comma 1); non è, inoltre, necessaria l'assistenza di un difensore (art. 68, comma 1, ultimo periodo). Il piano di ristrutturazione dei debiti ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma, ma deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento (art. 67).

Anche all'esito del deposito della domanda innanzi al tribunale, è l'OCC che riceve, presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, le eventuali osservazioni dei creditori (art. 70, comma 3); all'esito, sentito il debitore, "riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie" (art. 70, comma 6).

Al tribunale è rimesso di verificare "l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano" (art. 70, comma 7) e all'esito, "risolta ogni contestazione", di "omologare il piano" con sentenza soggetta ad eventuale trascrizione "a cura dell'OCC" (v. così Cass., 26 settembre 2022, n.28013, sez. I, in riferimento al piano del consumatore previsto dalla legge n. 3/2012: "il piano del consumatore è un negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale con una causa tipica consistente nella definizione della situazione di sovraindebitamento con finalità di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri. Il Tribunale in sede di omologa ha il sindacato sulla fattibilità giuridica del piano prospettato e nel caso specifico i giudici hanno rilevato - secondo un giudizio di fatto censurabile in Cassazione solo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo - la mancanza della causa concreta").

L'omologazione non presuppone, pertanto, alcun voto né il raggiungimento di particolari maggioranze, in favore del piano del consumatore: piuttosto, in presenza di osservazioni da parte dei creditori sulla convenienza della proposta, il giudice può homologare il piano "se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria" (art. 70, comma 9).

La connotazione della procedura appena descritta, e la possibilità di c.d. cram down (ossia di ristrutturazione forzata del debito del consumatore, pur in presenza di osservazioni dei creditori) lungi dal consentire una agevole assimilazione del procedimento ai giudizi contenziosi, evoca chiaramente i connotati qualificativi dei provvedimenti di omologa pronunciabili, dal giudice, in camera di consiglio e sede di volontaria giurisdizione²³: nel caso in esame, il ricorso all'omologa (sia pure pronunciata con sentenza), e la possibilità della ristrutturazione forzata, pur in presenza di osservazioni dei creditori, pone in risalto la specifica finalità di tutela del

consumatore, laddove sovraindebitato non per "colpa grave, malafede o frode" (art. 69, comma 1).

La conclusione in parola trova avallo positivo nell'art. 65 CCII (collocato tra le disposizioni di carattere generale riferibili a **tutte** le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alle successive Sez. II e III del Capo II), che al comma 2 prevede testualmente: "2. Si applicano, **per quanto non specificamente previsto** dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni **del titolo III**, in quanto compatibili", ossia le norme di cui agli artt. da 26 a 55: tra esse spicca l'art. 47 comma 5, che esplicitamente richiama il modello procedimentale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.

La scelta risulta d'altronde coerente sia con l'efficacia rebus sic stantibus riconosciuta, anche in recenti pronunce giurisprudenziali, alla sentenza di omologazione (art. 70, comma 8), e al decreto di diniego dell'omologazione (art. 70, comma 10)¹⁹, sia con l'esplicita previsione che l'impugnazione avverso il decreto di diniego dell'omologa sia soggetta al rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.²⁰, mentre la sentenza di omologazione è soggetta alla stessa impugnativa prevista per le sentenze con cui il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale o omologa il concordato preventivo, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione (art. 51).

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, visto l'attuale contesto normativo, e impregiudicate future valutazioni alla luce di eventuali interventi del legislatore, di segno diverso, ovvero dei pronunciamenti della giurisprudenza sull'istituto in esame, deve ritenersi che, per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt. 67 e ss. del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n.14/2019, sia dovuto il contributo unificato previsto, nella misura fissa di € 98,00, dall'art.13, comma 1 lett. b) d.P.R. n.115/2002, per i processi camerali e di volontaria giurisdizione.

È altresì dovuto l'importo forfettario di cui all'art.30 del medesimo Testo unico.

Tenuto conto della novità della questione esaminata, si invita il Presidente della Corte di appello di Palermo, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente tra gli uffici del distretto.

Cordialità.

Roma, 15 dicembre 2022

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo